



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cpnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 26 del 13 Dicembre 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'introduzione dell'art. 11 bis - Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara - e la modifica dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'errata corregge al C.U. n. 19/A della F.I.G.C. del 7 dicembre 2018, inerente l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE n. 24** pubblicata dalla LND avente per oggetto: Regolamento anti-doping 2019

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

Recuperi

Recupero Gara BERNARDINO CORDOCA = MELICUCCA'

Il recupero della gara a margine viene fissato per sabato 29 dicembre 2018 ore 16.00, stesso campo.

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

Modifiche al programma gare

Gara SEGATO = BORGO GRECANICO del 13.12.2018 (ore 16:30)

La gara a margine, causa indisponibilità campo, giusti accordi tra le due società, viene anticipata a mercoledì 12 dicembre 2018 ore 14.45 centro Sportivo S.Agata, RC.

Gara REAL BAGNARA = MAMERTO ONLUS del 16.12.2018 (ore 11:00)

La gara a margine, a ratifica di accordi intercorsi tra le società, si disputerà sul campo comunale di Oppido Mamertina, sito in corso Aspromonte.

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

Modifiche al programma gare

Gara REGGIO 2000 = C. SPINELLA del 12.12.2018 (ore 16:00)

La gara a margine, giusti accordi tra le due società, viene posticipata a mercoledì 9 gennaio 2018 ore 17.00 stesso campo.

Gara POL. LORETO = BORGO GRECANICO del 15.12.2018 (ore 15:00)

La gara a margine, viene posticipata a sabato 22 dicembre 2018, stessa ora e stesso campo.

Gara COMPRENSORIO ARCHI CALCIO = BERNANRDINO CORDOVA del 19.12.2018 (ore 15:00)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con gara di categoria superiore (Ludos Vecchia Miniera-Villa San Giovanni City, Under 17), si disputerà giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 15.00.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE E - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CINQUEFRONDESE	VARAPODIO CALCIO	A	15/12/2018 14:30	COMUNALE CINQUEFRONDI	CINQUEFRONDI	LOCALITA MERLO
ATLETICO MELICUCCO	POLISPORTIVA MELITENSE	A	16/12/2018 14:30	COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
AUDAX RAVAGNESE	NUOVO POLISTENA CALCIO	A	16/12/2018 17:30	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
CS LAZZARO 1974	ANTONIMINA	A	16/12/2018 14:30	COMUNALE "PEPE" NOCERA	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	LOCALITA SANT'ILARIO
RC GALLINA CALCIO	CROCE VALANIDI 2017	A	16/12/2018 14:30	REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
VILLA SAN GIOVANNI CITY	CAMPESE	A	16/12/2018 14:30	COMUNALE "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EVERGREEN	BERGOTTO C5	A	15/12/2018 15:00	TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA/CATONA	VIA ARGHILLA SUD N.1
GALLINESE DL	MELICUCCA	A	15/12/2018 15:00	PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
PLATI	BERNARDINO CORDOVA	A	15/12/2018 15:30	PRIVATO CAMPETTO PELLE C/5	BOVALINO	CONTRADA DONNA PALUMBA
SEGATO	AUSONIA SUB	A	15/12/2018 15:00	CAMPO CALAMIZZI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA CALAMIZZI, 61

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO MELICUCCO	ACADEMY PALMESE	A	14/12/2018 14:45	COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	A	14/12/2018 14:45	REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
CALCIO PALMESE 2018	REGGIO 2000	A	15/12/2018 17:00	COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
REAL BAGNARA	MAMERTO ONLUS	A	16/12/2018 11:00	COMUNALE OPPIDO MAMERTINA	OPPIDO MAMERTINA	CORSO ASPROMONTE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	SEGATO	A	18/12/2018 14:30	COMUNALE BOVA MARINA	BOVA MARINA	LOC.MONOSCALCO - LARDICA
LUDOS VECCHIA MINIERA	VILLA SAN GIOVANNI CITY	A	19/12/2018 14:45	REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
REGGIO 2000	REAL BAGNARA	A	19/12/2018 14:45	CENTRO SPORTIVO "LA PINETINA"	REGGIO CALABRIA/RAVAGNESE	VIA RAVAGNESE-AEROPORTO

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SEGATO	BERNARDINO CORDOVA	A	13/12/2018 14:45	CENTRO SPORTIVO S. AGATA 1	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	BERNARDINO CORDOVA	A	20/12/2018 15:00	COMUNALE ARCHI	ARCHI	LOC. ARCHI VIA STRADA CIMITERO

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ORATORIO SALESIANO ONLUS	GI.A.RE. SRL	A	16/12/2018 11:00	ORATORIO SALESIANO	BOVA MARINA	VIA TRIESTE 36
MIRABELLA	GALLICO CATONA 2018	A	17/12/2018 15:00	CENTRO SPORTIVO S. AGATA 1	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE
POLISPORTIVA PELLARESE	URBS REGGINA 1914 S.R.L.	A	18/12/2018 15:00	COMUNALE REGGIO CAL./PELLARO	REGGIO CALABRIA/PELLARO	VIA LUNGOMARE

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGIO GRECANICO 2015	GI.A.RE. SRL	A	19/12/2018 15:30	COMUNALE "S.SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 9 Giornata - A			
ANTONIMINA	- ATLETICO MELICUCCO	1 - 1	
CATONA CALCIO	- CINQUEFRONDESE	0 - 1	
(1) CROCE VALANIDI 2017	- CS LAZZARO 1974	1 - 2	
(1) NUOVO POLISTENA CALCIO	- VILLA SAN GIOVANNI CITY	2 - 2	
(1) POLISPORTIVA MELITENSE	- AUDAX RAVAGNESE	5 - 3	
VARAPODIO CALCIO	- RC GALLINA CALCIO	2 - 3	

(1) - disputata il 09/12/2018

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 3 Giornata - A			
AUSONIA SUB	- EVERGREEN	4 - 3	
(1) BERGOTTO C5	- GALLINESE DL	0 - 1	
(1) MELICUCCA	- PLATI	4 - 4	
NATURAL FUTSAL	- SEGATO	6 - 0	G.S.T.

(1) - disputata il 09/12/2018

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
(1) BORGO GRECANICO 2015	- COMPENSORIO ARCHI CALCIO	5 - 0	
LUDOS VECCHIA MINIERA	- REAL BAGNARA	3 - 0	
MAMERTO ONLUS	- CALCIO PALMESE 2018	3 - 1	
(2) VILLA SAN GIOVANNI CITY	- REGGIO FOOTBALL CLUB	1 - 6	

(1) - disputata il 07/12/2018

(2) - disputata il 06/12/2018

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
BERNARDINO CORDOVA	- CALCIO SALINE JONICHE	0 - 5	
(1) CALCISTICA S.SPINELLA	- REMPICCI LA NOSTRA VALLE	4 - 1	
(2) CENTRO REGGIO JUNIOR	- SEGATO	0 - 6	

(1) - disputata il 06/12/2018

(2) - disputata il 07/12/2018

GIRONE B - 1 Giornata - A			
GI.A.RE. SRL	- URBS REGGINA 1914 S.R.L.	2 - 4	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
(1) CALCIO SALINE JONICHE	- COMPENSORIO ARCHI CALCIO	3 - 0	G.S.T.
REMPICCI LA NOSTRA VALLE	- CENTRO REGGIO JUNIOR	3 - 3	

(1) - disputata il 08/12/2018

GIRONE B - 2 Giornata - A			
GALLICO CATONA 2018	- POLISPORTIVA PELLARESE	15 - 0	
(1) POLISPORTIVA LORETO	- MIRABELLA	1 - 2	
URBS REGGINA 1914 S.R.L.	- ORATORIO SALESIANO ONLUS	3 - 0	G.S.T.

(1) - disputata il 07/12/2018

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 12.12.2018, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 8/12/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/12/2018

FRANCO MICHELE (CINQUEFRONDESE)

per proteste

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 21/12/2018

PANZERA SALVATORE (CATONA CALCIO)

BARBARO VINCENZO (VARAPODIO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LONGO DAVIDE (CATONA CALCIO)

CHIRUBINO VINCENZO (CINQUEFRONDESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ATTISANO VINCENZO (CINQUEFRONDESE)

CUTRI DOMENICO (CINQUEFRONDESE)

BAGNATO ALESSANDRO (VARAPODIO CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 9/12/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BENEDETTO CONSOLATO (CS LAZZARO 1974)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARINO ROBERTO (CROCE VALANIDI 2017)

PINO ROSARIO ANDREA (CROCE VALANIDI 2017)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

DELIBERE

GARA DEL 8/12/2018 NATURAL FUTSAL - SEGATO

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Segato

- visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società Segato la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0;
- 2) penalizzare la società Segato di un punto in classifica;
- 3) infliggere alla società Segato l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 8/12/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/12/2018

BILLARI CONSOLATO NUCCI (EVERGREEN)

per proteste

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

DELIBERE

GARA DEL 8/12/2018 CALCIO SALINE JONICHE - COMPENSORIO ARCHI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che i calciatori Adornato Cristian nato il 26.09.2004 e Errigo Davide nato il 10.12.2005 durante la gara in epigrafe al 37' del primo tempo ed al 15' del secondo tempo venivano sanzionati rispettivamente dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

- rilevato che il G.S.T. all'atto della registrazione della sanzione a carico dei predetti Adornato Cristian ed Errigo Davide, accertava che gli stessi non risultavano regolarmente tesserati per la società Comp. Archi;
- giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento CR Calabria;
- rilevato che alla data della disputa della gara i predetti giocatori non avevano titolo a partecipare;
- visto l'art. 17 comma 5 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società Comp. Archi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0.

GARA DEL 9/12/2018 URBS REGGINA 1914 S.R.L. - ORATORIO SALESIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore Toscano Antonio, nato l'11.04.04, durante la gara in epigrafe al 19' del 1° st. veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

- rilevato che il G.S.T. all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Toscano Antonio accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Oratorio Salesiano;
- giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento CR Calabria;
- rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare;
- visto l'art. 17 comma 5 del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società Oratorio Salesiano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 9/12/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 10,00 ORATORIO SALESIANO ONLUS
per ritardata presentazione della distinta

IL SEGRETARIO
Rosario Trimboli

IL DELEGATO
Domenico Arena

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 13 DICEMBRE 2018

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara -e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Codice di Giustizia Sportiva

Art. 11 bis

Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA. 3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. 3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione. 4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.	3. INVARIATO 3.bis INVARIATO 4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
---	--

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1. 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile. 7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali. 8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. 9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:	b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 5. INVARIATO 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. 7. INVARIATO 8. INVARIATO 9. INVARIATO
--	--

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa

10. INVARIATO

11.1. INVARIATO

Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. 11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva. 11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. 11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8. 12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6. 13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo,	11.2. INVARIATO 11.3. INVARIATO 11.4. INVARIATO 12. INVARIATO 13. INVARIATO
---	--

nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.	
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

ERRATA CORRIGE

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.



Roma, 6 Dicembre 2018

Prot. LND n. 5319

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°24

OGGETTO: REGOLAMENTO ANTI-DOPING 2019

Si informa che con Circolare n. 1655, la F.I.F.A. ha pubblicato il Regolamento Anti-Doping 2019, che entrerà in vigore il 14 gennaio 2019.

Il suddetto Regolamento puo' essere scaricato dal seguente link:

<https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-anti-doping-regulations.pdf?cloudid=ujtnvke2uqscz2pgs4ct>

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia